

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

"Modificazioni alla Legge regionale 1.7.1972, n. 5 - Istituzione del servizio di Tesoreria della Regione".

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Legge regionale: "Modificazioni alla Legge regionale 1.7.1972, n. 5 -
Istituzione del servizio di Tesoreria della Regione".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

L'art. 2 della Legge regionale 1 luglio 1972 n. 5 è sostituito dal seguente: "Il servizio di tesoreria è affidato a trattativa privata, ai sensi dell'art. 92 del regolamento di contabilità generale dello Stato, ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5 della Legge 7 marzo 1933, n. 141, esercente l'attività nel territorio della Regione ed autorizzata ad amministrare fondi di terzi per un importo non inferiore a 1.500 miliardi di lire ed avente un patrimonio, attestato dall'Organo di vigilanza della Banca d'Italia, in capitale versato e riserve, non inferiore a 10 miliardi di lire ovvero ad un gruppo di banche che, insieme, offrano le stesse garanzie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Capozza - Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 7 marzo 1979 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI
Capozza - Galatone**